

Opzione per il Regime Ordinario

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale. L'opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Cessazione del Regime dei Minimi:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste;
- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest'ultimo caso si ha l'obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati.

Sanzioni

L'infedele dichiarazione dei dati per avvalersi del regime agevolato determina la sua cessazione e le sanzioni ordinarie sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.



PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Sito Internet

Per informazioni, modulistica, normativa, servizi on-line, assistenza, web mail:

- www.agenziaentrate.gov.it

Uffici

Per individuare facilmente il proprio ufficio:

- www.agenziaentrate.gov.it "Trova l'ufficio"
- **848.800.333** (servizio automatico)

Cup - Prenotazioni e Appuntamenti

Prenotare un appuntamento presso gli uffici dell'Agenzia per evitare inutili attese presso gli sportelli

- www.agenziaentrate.gov.it
- **199.126.003**

(servizio automatico) attivo 24 ore

Centro di assistenza multicanale (CAM)

per prenotare una richiamata scegliendo giorno e ora
www.agenziaentrate.gov.it

Per contattare gli operatori dell'Agenzia delle Entrate

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri:

848.800.444
(servizio con operatore)

848.800.333
(servizio automatico)

199.148.398
(per contattare il CAM tramite cellulare)



Il nuovo regime fiscale
per piccoli imprenditori
e professionisti

niente Iva e Libri contabili,
niente Irap e studi settore,
SOLO imposta sostitutiva
del 20% sul reddito



DAL 2008 I CONTRIBUENTI MINIMI PASSANO AUTOMATICAMENTE A UN NUOVO REGIME FISCALE CON:



Semplificazione, riduzione degli adempimenti e conseguente diminuzione dei costi.

Chi sono i Contribuenti minimi?

Imprese individuali e professionisti singoli che:

1) nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;

- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

2) nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;

3) iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

- chi applica regimi speciali Iva (ad esempio, editoria);
- i non residenti;
- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.

QUALI SONO I VANTAGGI?

IRPEF E ADDIZIONALI

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.

ATTENZIONE

Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'Iva e non si detrae l'Iva dagli acquisti: conseguentemente, l'Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.



Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore con un innegabile vantaggio, sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.



Adempimenti documentali

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta obbligatoria:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di *reverse charge*.